




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0003494 P-4.22.1
del 24/03/2017



16335411

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dello Sviluppo Economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Ambiente, della Tutela
del Territorio e del Mare
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) - COM(2016) 767*.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dello Sviluppo Economico, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. Il Coordinatore del Servizio
dott. Gaetano De Salvo



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

Ministero dello Sviluppo Economico

AOO_Energia

Struttura: **DGSAIE_UffProt**

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. **0007374 - 23/03/2017 - USCITA**

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
SERVIZIO INFORMATIVE PARLAMENTARI E
CORTE DI GIUSTIZIA UE
INFOATTIUE@GOVERNO.IT

E.P.C.

MINISTERO DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO
E DELLA TUTELA DEL MARE
NUCLEOVALUTAZIONE.ATTIUE@MINAMBIENTE.IT

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
DGUE.SEGRETERIA@ESTERI.IT

Oggetto: relazione in merito alla proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione)

Facendo seguito alla nota prot. n. 0002306 del 28 febbraio 2017, si trasmette per i seguiti di competenza la relazione di cui all'art. 6 della legge 234 del 2012, relativa alla proposta di Direttiva in oggetto e l'allegata tabella di corrispondenza.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Ing. Gilberto DiLuca*)



RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 234 DEL 2012.

Oggetto dell'atto: relazione in merito alla proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione)

- Codice del Consiglio: 15120/16
- Codice della proposta: COM (2016) 767
- Codice interistituzionale: 2016/0382 (COD)
- WP Commissione (2017): presente

Premessa

La proposta di Direttiva di cui all'oggetto si colloca all'interno di un pacchetto di otto proposte legislative nel settore energetico presentato dalla Commissione europea il 30 novembre 2016 (cd. *Clean Energy for all Europeans*), con l'intento di compiere alcuni significativi passi avanti verso la piena attuazione della strategia per un'Unione dell'energia, di cui alla comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2015 "Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici".

Le proposte del pacchetto *Clean Energy* sono strettamente interrelate e riguardano:

- politiche climatiche in ambito di efficienza energetica ed energie rinnovabili, per le quali si propone una normativa che guardi oltre il 2020, in continuità con il quadro delle politiche esistenti, per il raggiungimento di obiettivi europei al 2030;
- il disegno del mercato elettrico, con cui si interviene sul quadro normativo esistente per tener conto delle evoluzioni del mercato dall'adozione del terzo pacchetto energia (2009) nell'ottica di stimolare un ruolo più centrale del consumatore e del consumatore/produttore sui mercati energetici, di migliorare la capacità degli Stati membri di far fronte a rischi di sistema e a situazioni di emergenza dell'approvvigionamento elettrico e rafforzare la cooperazione tra autorità di regolazione;
- la *governance* dell'Unione dell'energia.

L'intero pacchetto *Clean Energy for all European* è stato oggetto di uno primo scambio di vedute in occasione del Consiglio dei Ministri dell'Energia che si è tenuto lo scorso 27 febbraio. Il dibattito, in quella sede, ha evidenziato l'interesse degli Stati membri affinché la trattazione delle intere proposte legislative, e quindi le esigenze di celerità nella disamina dei testi, non avvenga a discapito della qualità dei testi normativi prodotti.

A tal proposito, si rileva che la recente Dichiarazione Congiunta tra Parlamento Europeo, Consiglio dell'Unione Europea e Commissione Europea ha incluso il pacchetto *Clean Energy for all Europeans* tra i file che avranno trattazione prioritaria al fine di assicurare la conclusione dei negoziati, qualora possibile, entro fine 2017. A completamento, si osserva che l'attuale normativa in materia di fonti rinnovabili sarà in vigore fino al 2020 e che un suo adeguamento è auspicabile entro il 2019.

La proposta di rifusione della Direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili va considerata unitamente alle iniziative sopra menzionate con le quali costituisce un assetto normativo unico volto, tra l'altro, al conseguimento dell'obiettivo fissato dal Consiglio Europeo nell'ottobre 2014 di avere un consumo di energia da fonti rinnovabili pari ad almeno il 27% al 2030, vincolante a livello UE da conseguire attraverso contributi volontari da parte degli Stati membri.

In particolare, la proposta di Direttiva in esame si articola sui seguenti obiettivi specifici: favorire gli investimenti nel settore delle rinnovabili attraverso la rimozione di possibili elementi di incertezza; favorire l'integrazione delle fonti rinnovabili nel mercato dell'energia elettrica; assicurare il conseguimento dell'obiettivo a livello UE del 27% al 2030 attraverso un quadro normativo definito dalla governance dell'Unione dell'Energia; sviluppare il potenziale dei biocarburanti avanzati e limitare il contributo di quelli provenienti da colture alimentari e infine promuovere il contributo delle fonti rinnovabili nei settori del teleriscaldamento e teleraffrescamento.

A. Rispetto dell'ordinamento europeo

A1 Principio di attribuzione e correttezza della base giuridica

La base giuridica è correttamente individuata nell'art. 194 del TFUE che definisce le competenze dell'UE nel settore dell'energia. In particolare, il comma 1 lett. C) dell'art. 194 richiama tra gli obiettivi della politica dell'Unione in materia di energia la promozione dell'efficienza energetica e del risparmio energetico e lo sviluppo di forme di energia nuove e rinnovabili.

A2. Sussidiarietà

Il rispetto del principio di sussidiarietà va considerato tenendo a mente la fattispecie che la promozione delle fonti di energia rinnovabili è materia concorrente nella misura in cui l'articolo 194 TFUE sancisce il diritto di ciascun Stato membro a determinare il proprio mix energetico.

Come ricordato, la proposta di Direttiva si colloca in un contesto di riformulazione dell'assetto normativo dell'UE in materia di energia che trae lo spunto dagli obiettivi sanciti dal Consiglio Europeo di ottobre 2014 in materia di clima ed energia, e per quanto qui rileva, dall'obiettivo vincolante a livello UE del 27% al 2030 da fonti rinnovabili.

In tale contesto appare evidente la necessità dell'azione a livello UE.

L'azione a livello di Unione è infatti necessaria per assicurare che gli Stati membri contribuiscano in maniera equilibrata al conseguimento dell'obiettivo del 27% attraverso una ripartizione uniforme e economicamente efficiente degli sforzi.

Il principio di sussidiarietà si ritiene pertanto rispettato.

Appare tuttavia opportuno effettuare un approfondimento in merito al rispetto del principio di sussidiarietà per quanto attiene alle disposizioni relative alla definizione dei meccanismi di sostegno alle fonti rinnovabili. La proposta di rifusione della Direttiva dispone l'obbligo di apertura parziale dei regimi di sostegno alla partecipazione transfrontaliera fatte salve le disposizioni sugli aiuti di stato in materia di energia e ambiente. Ciò potrebbe limitare la prerogative degli Stati membri sulla definizione degli strumenti di incentivazione. Tuttavia, tale

disposizione è da ritenersi proporzionata nella misura in cui propone un'apertura parziale alla partecipazione transfrontaliera, la sottoscrizione di accordi bilaterali, di tenere conto dello stato delle interconnessioni fisiche, e di conteggiare la produzione rinnovabile incentivata sul contributo dello Stato membro incentivante; rispetta inoltre il principio di sussidiarietà posto che non incide sul diritto degli Stati membri di definire il proprio mix energetico.

A3. Proporzionalità

Appaiono condivisibili le considerazioni espresse dalla Commissione Europea nella relazione che accompagna la proposta con riguardo al rispetto del principio di proporzionalità.

Viene infatti lasciata agli Stati membri facoltà sulle opzioni di policy da attuare nel rispetto delle specificità e potenzialità nazionali posto il conseguimento dell'obiettivo del 27% a livello UE.

La scelta di uno strumento quale la rifusione della direttiva vigente costituisce lo strumento normativo più appropriato che contestualmente definisce gli obiettivi dell'Unione in materia di fonti rinnovabili ed offre agli Stati membri la necessaria flessibilità per porre in essere misure nazionali adeguate.

L'azione a livello europeo definita dallo strumento legislativo della Direttiva consente, in assenza di obiettivi nazionali, una ripartizione uniforme ed economicamente efficiente degli sforzi evitando frammentarietà del mercato delle rinnovabili e una diffusione disomogenea delle stesse.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

B1. Valutazione del progetto e urgenza

Come sopra richiamato, la proposta legislativa definisce e si articola sui seguenti obiettivi specifici.

- Favorire gli investimenti nel settore delle rinnovabili attraverso la rimozione di possibili elementi di incertezza:

La proposta legislativa propone un significativo rafforzamento del ruolo dei consumatori di energia attraverso la responsabilizzazione dei cittadini ad auto-consumare ed immagazzinare energia elettrica rinnovabile. Tale opzione legislativa mira alla massima partecipazione dei consumatori nel mercato dell'energia rinnovabile riducendo i costi di sviluppo della rete affrontando il tema della ripartizione dei costi e favorisce tecnologie mature e capillarmente diffuse quali il solare fotovoltaico.

Viene inoltre consolidato il regime delle garanzie di origine (GO) rendendo obbligatorio l'uso della GO della energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai fini dell'obbligo di informativa sul mix energetico in capo ai fornitori di energia. Le GO sono altresì estese ai combustibili gassosi rinnovabili e si sviluppa un sistema di tracciamento alternativo per i combustibili liquidi.

La proposta legislativa punta infine alla semplificazione amministrativa a favore dello sviluppo delle fonti di energia rinnovabile attraverso disposizioni rafforzate che prevedono sportelli unici e procedure agevolate per il ripotenziamento nonché procedure di autorizzazione abbreviate che prevedano approvazione automatica e semplice notifica per i

progetti di piccole dimensioni. La combinazione di tali disposizione è disegnata per garantire procedure autorizzative più chiare, trasparenti e prevedibili per gli investitori.

- Favorire l'integrazione delle fonti rinnovabili nel mercato dell'energia elettrica;
A fronte delle disposizioni previste dalla attuale Direttiva per cui si prevede la possibilità di instaurare regimi di sostegno alle fonti rinnovabili lasciando agli Stati membri ampia flessibilità sulla scelta dello strumento di sostegno, la proposta legislativa in esame prevede l'introduzione di principi a cui gli Stati membri dovranno conformarsi nella definizione di tali meccanismi necessari per attrarre gli investimenti tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati al 2030. La proposta ancora tali principi alle linee guida per gli aiuti di Stato in materia di energia ed ambiente sviluppandoli ulteriormente nella parte in cui si prevede l'obbligo, per una quota parte, di apertura di tali schemi alla produzione di energia elettrica rinnovabile transfrontaliera.
- Assicurare il conseguimento dell'obiettivo a livello UE del 27% al 2030 attraverso un quadro normativo definito dalla Governance dell'Unione dell'Energia;
La proposta legislativa definisce gli obiettivi nazionali al 2020 come base per lo scenario di riferimento per il conseguimento dell'obiettivo del 27% al 2030 a livello UE. Tale opzione non impone obblighi aggiuntivi in capo agli Stati membro posto che gli obiettivi al 2020 definiti nella direttiva attualmente in vigore hanno carattere vincolante. La proposta impone altresì una traiettoria lineare dal 2020 al 2030 per il raggiungimento della quota del 27% a livello UE. Eventuali gap all'obiettivo UE sono affrontati nel contesto del meccanismo di Governance attraverso una revisione dei Piani nazionali integrati clima ed energia e contestualmente attraverso eventuali misure a livello di Unione.
- Sviluppare il potenziale dei biocarburanti avanzati e limitare il contributo di quelli provenienti da colture alimentari;
La proposta impone l'obbligo su scala UE dell'immissione in consumo di carburanti rinnovabili avanzati per i trasporti (compresi i biocarburanti avanzati) con la concomitante riduzione dei biocarburanti prodotti da colture alimentari, prefigurando diversi scenari in base ai tempi e all'entità della riduzione. Tale scelta normativa si basa sulle procedure già in vigore negli Stati membri (tra cui l'Italia) che impongono l'obbligo di miscelazione di biocarburanti nei carburanti tradizionali. L'obiettivo è di fornire all'industria di settore certezza sulla evoluzione futura della domanda e sulla produzione di biocarburanti avanzati. Unitamente all'obbligo di promozione di biocarburanti avanzati, che si concretizza attraverso l'istituzione a livello Ue dell'obbligo dei fornitori di combustibili di fornire una percentuale pari al 6,8%, al 2030, di combustibili a basse emissioni e da rinnovabili, si dispone la graduale limitazione, attraverso una quota massima decrescente nel tempo, di biocarburanti e bioliquidi prodotti a partire da colture alimentari.
La proposta legislativa rafforza infine i criteri in materia di sostenibilità per la bioenergia in particolare estendendone il campo di applicazione a biomassa e biogas per riscaldamento e raffreddamento e per la produzione di energia elettrica. Nello specifico, vengono applicati anche alla biomassa gassosa utilizzata per produrre calore ed energia elettrica i criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra applicati

ai biocarburanti per i trasporti. Inoltre, il requisito di prestazione in termini di risparmio di gas serra applicabile ai biocarburanti è portato al 70% per i nuovi impianti ed è applicato un obbligo di risparmio dell'80% al riscaldamento/raffrescamento e all'energia elettrica da biomassa.

• Promuovere il contributo delle fonti rinnovabili nei settori del teleriscaldamento e teleraffrescamento.

La proposta legislativa dispone, al fine di integrare le fonti rinnovabili nella fornitura di calore e freddo, che i fornitori di combustibili designati dagli Stati membri e rappresentanti almeno il 50% della fornitura di energia abbiano l'obbligo di immettere almeno l'1% annuo di energie rinnovabili nel volume totale delle rispettive vendite annue fino al 2030. Gli Stati membri avranno facoltà di scelta fra differenti opzioni sulle modalità di imposizione di tale obbligo. Inoltre, al fine di favorire l'uso di energia rinnovabile e di scarto nei sistemi di teleriscaldamento e di raffrescamento si prevede l'obbligo di condivisione delle migliori prassi nonché quello di rilascio di attestati di prestazione energetica sul rendimento del teleriscaldamento offrendo la possibilità ai consumatori di rescindere un dato acquisto qualora un sistema di riscaldamento a livello di edificio sia più efficiente. Le disposizioni proposte prevedono altresì la possibilità di disconnessione dei clienti dai sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento non efficienti, nonché l'accesso non discriminatorio alla rete del calore prodotto da fonti rinnovabili da soggetti terzi rispetto al gestore della rete, promuovendo in tal modo un rapporto diretto tra il cliente ed il produttore secondo un modello organizzativo di "full third party access".

B2. Conformità del progetto all'interesse nazionale, prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie ed opportune

La direttiva offre una cornice entro cui si svilupperanno le iniziative nazionali per la promozione delle energie rinnovabili nel prossimo decennio. Si sottolinea pertanto l'opportunità di considerare l'effettiva possibilità per gli Stati membri di dare attuazione a tale impegno in modo equilibrato ed efficiente, nonché i limiti che essi incontrano in questa azione.

Per l'Italia il potenziale di ulteriore estensione della capacità di produzione da fonti rinnovabili incontra un limite nei vincoli architettonici e paesaggistici e nella concreta disponibilità di nuove aree da devolvere a produzioni intensive. Nel caso della promozione dell'uso di rinnovabili nel settore riscaldamento, si riscontra un limite nelle emissioni atmosferiche legate all'uso delle biomasse nel settore residenziale, soprattutto nelle città.

Nel delineare un obiettivo comune si dovrebbe pertanto contestualmente disporre di un'ampia gamma di strumenti per realizzare tale obiettivo riconoscendo le diverse circostanze nazionali. In questo senso, un ruolo fondamentale sarà svolto dalla *Governance* e dalla flessibilità che la Commissione eserciterà nel valutare le strategie nazionali illustrate nei piani clima energia.

Riguardo le misure di incentivazione necessarie per promuovere lo sviluppo del settore delle energie rinnovabili, la flessibilità che la Direttiva in questione accorda agli Stati membri circa le misure di implementazione non dovrà essere vanificata da una rigida applicazione della

disciplina sugli aiuti di Stato che di fatto impedisce molte azioni e costringe a conformarsi a modelli di sostegno in gran parte predeterminati. Sarebbe auspicabile che la direttiva chiarisse sia gli aspetti degli aiuti di Stato che quelli della tassazione energetica con un approccio organico e semplice, fornendo agli Stati un set di regole immediatamente applicabili e di sicura compatibilità con il Trattato

Più nello specifico delle disposizioni contenute nella proposta legislativa si rilevano problematiche nel riconoscimento statistico del bio-metano ai fini della quantificazione dell'obiettivo settoriale. In particolare, l'articolo 25 comma 1 stabilisce che gli Stati membri impongano ai fornitori di combustibili di includere una quota minima di energia proveniente da fonte rinnovabili o biocarburanti avanzati nella quota totale di carburante per autotrazione che questi forniscono. Tuttavia, la proposta di direttiva non fornisce alcuna metodologia di calcolo per la determinazione della quota di biocarburanti, nello specifico bio-metano, proveniente dalla rete di distribuzione del gas naturale. Si osserva pertanto la necessità di colmare tale lacuna normativa fornendo una metodologia di calcolo per determinare la quota di bio-diesel immesso in rete e consumato nel settore dei trasporti che non crei discriminazione tra biocarburanti avanzati e incentivi la produzione e i consumi di tale fonte energetica.

Con riferimento alle disposizioni relative ai sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, si ravvisa l'opportunità che tra le motivazioni per esercitare il diritto di disconnessione dalla rete rientrino anche quelle relative agli impatti di tali disconnessioni sulla rete nonché considerazioni sulla qualità del servizio o particolari condizioni contrattuali quali valutazioni di prezzo. Infine, il citato modello di "full third party access" inerente all'accesso alle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento non appare essere pienamente adattabile al modello italiano, caratterizzato da reti di medie e piccole dimensioni e da una forte integrazione verticale tra le attività di produzione, distribuzione e vendita. Al riguardo, appare opportuno mantenere una più ampia discrezionalità in capo agli Stati membri circa il modello più idoneo alla promozione delle fonti rinnovabili nei settori del teleriscaldamento e teleraffrescamento.

C. Valutazione di impatto

C1. Impatto finanziario

Secondo la relazione della Commissione europea gli impatti finanziari derivanti dall'attuazione della Direttiva in esame sono riconducibili ad un modesto aumento degli oneri amministrativi in capo alle autorità pubbliche e un aumento dei costi dell'energia che andranno a riflettersi sui prezzi per i consumatori finali derivante dalle misure obbligatorie in tema di riscaldamento e raffrescamento e sul settore dei trasporti.

C2. Effetti sull'ordinamento nazionale, sulle competenze regionali e autonomie locali e sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Dall'esame della proposta non emergono elementi tali da comportare effetti sull'ordinamento nazionale e/o sul riparto di competenze Stato/Regioni.

Tuttavia, tenuto conto che la promozione delle fonti di energia rinnovabile ricade tra le competenze regionali, le disposizioni di cui alla organizzazione e durata della procedura autorizzativa nonché alla procedura di notifica semplice sono suscettibili di avere effetti diretti sulle competenze delle Amministrazioni regionali.

C3. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Nel più complesso quadro degli obiettivi in materia di clima ed energia al 2030 e dello strumento di *Governance* disegnato per la loro attuazione, la proposta legislativa mira a definire un quadro stabile e favorevole agli investimenti nel settore delle energie rinnovabili. L'Unione Europea è uno dei leader mondiali in tale settore nel favorire una transizione verso un'economia a basso tenore di carbonio e stimolare una crescita sostenibile ed ad alto contenuto tecnologico. Obiettivo dell'Unione dell'Energia, entro la quale la proposta legislativa in oggetto si colloca, è far sì che l'Unione Europea mantenga la leadership nel campo delle rinnovabili spingendo l'industria europea a fornire nei mercati globali componenti chiave per la produzione di energia da fonte rinnovabile.

Nella sua valutazione di impatto, la Commissione Europea riporta stime circa il fabbisogno di investimenti per l'Unione Europea nel suo insieme nel periodo 2015-2030 pari a mille miliardi di euro nella sola generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Ciò rende cruciale il rafforzamento della fiducia degli investitori anche in considerazione del calo di circa il 60% degli investimenti nelle rinnovabili nel 2015. Gli investimenti nelle energie rinnovabili, sono parte essenziale nel processo di decarbonizzazione dell'economia dell'Unione; al pari degli obiettivi di crescita e occupazione considerato che sono alla base del vantaggio tecnologico dell'industria europea.

I principali effetti sui cittadini derivanti dall'applicazione della direttiva in esame sono da ascrivere alle disposizioni in cui si concede maggiore potere ai consumatori consentendo loro un autoconsumo senza restrizioni e di essere remunerati per l'elettricità immessa con un valore che rispecchia il valore di mercato dell'energia elettrica in rete. Inoltre, le disposizioni relative alle comunità produttrici/consumatrici di energie rinnovabili, volte a favorire la produzione, il consumo, lo stoccaggio e la vendita della stessa, sono applicabili a soggetti aventi personalità fisica e giuridica con particolare riferimento alle rappresentanze di interessi socio-economico locali, pubblici o privati.

ALLEGATO alla relazione in merito alla proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione).

TABELLA DI CORRISPONDENZA ai sensi dell' Art. 6, comma 5 della L. 234 del 2012

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea		Norma nazionale vigente	Commento
<i>art.</i>	<i>materia</i>	<i>D.lgs 28/2011</i>	<i>Il recepimento della direttiva rifiuta è avvenuto attraverso il D.Lgs 3 marzo 2011 n.28. Si fa pertanto riferimento alle norme in esso contenute ai fini della concordanza</i>
1	Oggetto	Art. 1 D.lgs 28/2011	
2	Definizioni	Art. 2 D.lgs 28/2011	
3	Obiettivo vincolante complessivo dell'Unione per il 2030	-	Da leggere in combinato disposto con le norme contenute nella proposta di governance
4	Sostegno finanziario per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili	Art. 24 D.lgs 28/2011	
5	Apertura dei regimi di sostegno per l'energia elettrica da fonti rinnovabili	Art. 25 D.lgs 28/2011	
6	Stabilità del sostegno finanziario	Art. 23 D.lgs 28/2011	
7	Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili	Allegato I D.lgs 28/2011	

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea		Norma nazionale vigente	Commento
8	Trasferimenti statistici tra Stati membri	Art. 35 D.lgs 28/2011	
9	Progetti comuni tra Stati membri	Art. 35 D.lgs 28/2011	
10	Effetti dei progetti comuni tra Stati membri	Art. 35 D.lgs 28/2011	
11	Progetti comuni tra Stati membri e Paesi terzi	Art. 36 D.lgs 28/2011	
12	Effetti dei progetti comuni tra Stati membri e Paesi terzi	Art. 36 D.lgs 28/2011	
13	Regimi di sostegno comuni	Art. 35 D.lgs 28/2011	
14	Aumento di capacità	Art. 35 D.lgs 28/2011	
15	Procedure amministrative, regolamentazioni e codici	Art. 4 D.lgs 28/2011	
16	Organizzazione e durata della procedura amministrativa	Art. 5 D.lgs 28/2011	
17	Procedura di notifica semplice	Art. 6 D.lgs 28/2011	
18	Informazione e formazione	Artt. 14 e 15 D.lgs 28/2011	
19	Garanzie di origine dell'energia elettrica, del calore, e del freddo prodotti da fonti energetiche rinnovabili	Art 34 D.lgs 28/2011	

	Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea	Norma nazionale vigente	Commento
20	Accesso e gestione delle reti	Artt. 16 e 17 D.lgs 28/2011	
21	Autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili	-	Da recepire. Nuove disposizioni introdotte nelle proposta di rifusione
22	Comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile	-	Da recepire. Nuove disposizioni introdotte nella proposta di rifusione
23	Inclusione dell'energia rinnovabile negli impianti di riscaldamento e raffrescamento	Art 11 D.lgs 28/2011	
24	Teleriscaldamento e teleraffrescamento	Art 22 D.lgs 28/2011	
25	Inclusione dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti	Art 33 D.lgs 28/2011	
26	Criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa	Art 38 D.lgs 28/2011	
27	Verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i	Art 39 D.lgs 28/2011	